

Guardia di Finanza



Prot: 0317564/2018
Data: 26/10/2018
Tipo: Uscita
AOO: COGE
UOR: RM0010000383

N.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

IL DIRETTORE TELEMATICA

- VISTA** l'istanza di accesso generalizzato assunta in carico al protocollo del Comando Generale n. 288113/2018 in data 02.10.2018, e pervenuta tramite la casella di posta elettronica certificata urcp@pec.gdf.it in data 28.09.2018, (riportante in calce all'istanza la data del 28.09.2017), dall'Avv. Giuseppe Fortuna, a titolo personale e in qualità di direttore dello "Sportello nazionale Efficienza, Trasparenza, Partecipazione e Legalità" dell'Associazione Finanziari Cittadini e Solidarietà Ficiesse, per l'accesso generalizzato a specifici dati relativi alla forza effettiva e agli impieghi del personale della Guardia di Finanza per tipologia di Reparto e di attività, presenti sul sistema informativo denominato "S.I.Ris.", riguardanti gli anni 2015, 2016, 2017;
- VISTI** gli articoli 5 e 5-bis del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, rispettivamente aventi ad oggetto l'accesso civico a dati e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni ed i suoi conseguenti limiti ed esclusioni;
- VISTI** l'articolo 24, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** l'art. 4, comma 1, lett h) del D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, recante "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell'art. 24, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- VISTE** le Linee Guida recanti "indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013", emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1309/2016, in data 28.12.2016, pubblicate in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 7 – del 10.01.2017;
- VISTA** la Circolare n. 2/2017, emanata dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in data 01.06.2017 e recante:

“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”;

- VISTA** la Circolare n. 388102/2016, emanata dal Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali, in data 23.12.2016;
- RILEVATO** che l’istanza in questione è strutturata in maniera chiara ed esaustiva in merito all’identificazione dei dati e delle informazioni di cui si richiede l’accesso e, pertanto, non risulta necessario acquisire ulteriori precisazioni da parte dell’istante;
- VISTI** la legge aprile 1959, n. 189 recante l’Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza, il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, concernente l’adeguamento del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’art. 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78 e il D.Lgs, 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare);
- CONSIDERATO** che i dati richiesti riguardano l’impiego del personale della Guardia di Finanza, distintamente per ciascuna tipologia di Reparto del Corpo, segmentato in tre macroaree (esecuzione, funzionamento e comando), e, quindi, nel suo complesso, il funzionamento dell’Amministrazione;
- CONSIDERATO** che il Corpo della Guardia di Finanza è per previsione legislativa Corpo di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria e con compiti di concorso alla difesa militare ed al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica;
- CONSIDERATO** che l’impiego del personale è monitorato, nel suo sviluppo quantitativo, tipologico e periodico, attraverso l’utilizzo del sistema informativo S.I.Ris., le cui funzioni, strutturazione e finalità discendono esclusivamente dalle esigenze di perseguimento della sicurezza nazionale, della sua componente di carattere economica e finanziaria, della difesa e in materia di questioni militari, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, come legislativamente statuito e quotidianamente attuato;
- CONSIDERATO** che i dati contenuti il sistema informativo S.I.Ris costituiscono lo strumento di analisi per la pianificazione dell’impiego delle risorse umane e materiali dell’Amministrazione e che gli stessi, opportunamente rielaborati, assumono rilievo per la definizione di atti amministrativi generali di pianificazione e programmazione quali la “Direttiva Generale per l’azione amministrativa e la gestione”, emanata dal Ministro dell’economia e delle finanze, e la “Programmazione Operativa Annuale della Guardia di Finanza”;
- RILEVATO** che i dati oggetto della richiesta di accesso generalizzato attengono alla conoscibilità dello sviluppo e della dinamica dell’operatività della Guardia di Finanza a tutela della sicurezza nazionale, della sua componente di carattere economica e finanziaria, della difesa

e in materia di questioni militari, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico;

RILEVATO

che l'ostensione, parziale o totale, dei dati oggetto dell'istanza di accesso generalizzato, potrebbe comportare un pregiudizio concreto e attuale alla sicurezza nazionale, anche con riguardo alle implicazioni inerenti alla sicurezza economica e finanziaria del Paese e, mediamente, dell'Unione Europea, alla difesa e alle questioni militari, alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico, intendendosi per tali:

- la sicurezza nazionale, quale bene costituzionale che gode di tutela prioritaria e costituisce interesse essenziale dello Stato, declinabile non soltanto sul piano dell'integrità e della sovranità, ma anche sotto il profilo della stabilità socio economica, rispetto alla quale è imprescindibile garantire la sicurezza economico-finanziaria attraverso l'attività istituzionale del Corpo;
- la difesa e le questioni militari, come quelle funzioni disciplinate dall'art 52, comma 1, della Costituzione, direttamente connesse al dovere della difesa, nella sua ampia accezione, della integrità territoriale, della indipendenza e della sopravvivenza dello Stato;
- la sicurezza pubblica e ordine pubblico come quella funzione inerente alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, comprendente non solo la tutela dell'interesse generale all'incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale, ma anche della sicurezza dei possessi e di ogni altro bene giuridico di fondamentale importanza per l'esistenza e lo svolgimento dell'ordinamento.

Il suddetto pregiudizio risulta ancor più rilevante laddove tali dati e informazioni siano relazionati con quelli già resi pubblici dalla Guardia di Finanza.

Ciò, stante la permanente esigenza di dover garantire la conoscibilità delle informazioni e dei dati oggetto di istanza di accesso generalizzato ed attinenti all'operatività della Guardia di Finanza, esclusivamente ai soggetti pubblici responsabili, a livello nazionale e comunque nell'ambito degli obblighi assunti dallo Stato Italiano nei confronti dell'Unione Europea, delle attività di rendicontazione, analisi e programmazione delle risorse di personale, rilevate, quantificate e utilizzabili, periodicamente ed omogeneamente, secondo l'unità "ora uomo";

VISTA

la sentenza n. 08862/2018 REG.PROV.COLL. in data 07/08/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) nell'ambito della quale si affermano, tra gli altri, i principi secondo cui:

- l'accesso civico previsto e regolamentato dal d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, non costituisce un istituto giuridico che riconduce a sé e assorbe ogni regolamentazione in materia di accesso agli atti, a superamento

anche della disciplina normativa dettata dalla legge n. 241 del 1990, essendo diversa la ratio e le finalità delle due normative. Pertanto, l'accesso civico non può essere utilizzato per superare i limiti imposti dalla legge n. 241 del 1990;

- l'accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, ultima parte del d.lgs. n. 33 del 2013, è ammesso "nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis del medesimo decreto";
- l'istituto dell'accesso civico generalizzato non è esercitabile in modo indiscriminato e illimitato, trovando anzi precisi e tassativi limiti, a salvaguardia degli interessi, pubblici e privati, che possono essere messi in pericolo. Pertanto, permane un settore "a limitata accessibilità", qualora la tipologia di dato o di documento non possa essere resa nota per il pericolo che ne provocherebbe la conoscenza indiscriminata, mettendo a repentaglio interessi pubblici ovvero privati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2018, n. 651);
- i dati rielaborati dall'Amministrazione e poi trasfusi negli atti generali di pianificazione e programmazione operativa ricadono nell'ambito delle esclusioni assolute all'accesso generalizzato per il richiamo contenuto nell'art. 5-bis, comma 3 del d.lgs n. 33 del 2013 all'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui prevede che "...il diritto di accesso è escluso nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi, generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione";

RITENUTO

che in ordine ai dati richiesti, totalmente o parzialmente intesi, ricorrono le sopra individuate eccezioni alla loro ostensione, conformemente alle previsioni dell'articolo 5-bis, commi 1 e 3, del D.Lgs. 14.03.2013, n.33,

DETERMINA


per le motivazioni sopra addotte, **il rigetto dell'istanza** di accesso generalizzato pervenuta in data 02.10.2018.

Avverso il presente provvedimento, il richiedente potrà proporre alternativamente:

- **riesame**, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, nella sua qualità di *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*, ai sensi dell'art. 43 D.Lgs n. 33/2013;
- **ricorso giurisdizionale** entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il Servizio Informatica curerà la notifica del presente provvedimento alla parte istante.

Roma, 26 OTT. 2018



(Col. *[Signature]* Forte)